



Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO IX

Entrata prot. 103233/2022

Allegati: 1

Rif. nota n.

All'Ufficio Legislativo Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

All'Ufficio Legislativo Finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: A.S. 1876. Schema di disegno di legge recante: "Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute".

È stata esaminata la relazione tecnica inviata dal Ministero della Giustizia relativa al provvedimento indicato in oggetto e, al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

L'Articolo 1 (Rapporti con la famiglia. Modifiche all'articolo 28 della legge n. 354 del 1975) prevede che agli internati e ai detenuti sia riconosciuto il diritto ad una visita al mese delle persone autorizzate ai colloqui, della durata minima di sei ore e della durata massima di ventiquattro e che le visite si svolgano in apposite unità abitative debitamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi.

La relazione tecnica quantifica i maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di nuovi moduli abitativi e riconversione di quelli esistenti in euro 3.600.000 per l'anno 2022 e in euro

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento è vietata senza permesso scritto dalla Direzione Regionale del Mezzogiorno.

12.375.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, pertanto, non si hanno osservazioni da formulare.


Al riguardo, preso atto di quanto indicato in relazione tecnica, nel segnalare di non avere osservazioni da formulare in merito, si restituisce la stessa positivamente verificata a condizione che venga aggiunto un articolo con le disposizioni finanziarie, del seguente tenore:

Art. 5 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 3.600.000 per l'anno 2022 e di euro 12.375.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ragioniere Generale dello Stato



“Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute”.

RELAZIONE TECNICA

La presente proposta di legge interviene per colmare le lacune presenti nella legge sull'ordinamento penitenziario riguardo alle garanzie di salvaguardia dei rapporti affettivi di natura familiare e non, dei detenuti e degli internati che ordinamenti di altri Stati europei hanno previsto e disciplinato in maniera più puntuale e modulata alle esigenze della persona, mentre nell'ambito del panorama italiano lo strumento attraverso il quale meglio si realizza la soddisfazione dei bisogni affettivi e sessuali del detenuto è attualmente ancora quello del permesso premio, di cui all'art. 30 ter O.P., che la legge prevede anche al fine di “coltivare interessi affettivi”. Tale beneficio, tuttavia, non costituisce una soluzione al problema, non essendo fruibile dalla generalità dei detenuti: esso infatti è riservato ai soli condannati che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge, sebbene, di recente sia stato presentato un disegno di legge che amplia le casistiche di concessione dei benefici penitenziari per i detenuti condannati per i reati c.d. ostativi di cui legge 26 luglio 1975, n. 354, i quali non prestino alcuna forma di collaborazione con la giustizia, sussistendo i requisiti richiesti dalla introducenda normativa.

L'innovazione del presente intervento normativo è quella di riconoscere l'importanza del diritto al mantenimento di relazioni affettive significative tra i detenuti e i familiari e congiunti e garantire l'esercizio del diritto all'affettività e alla sessualità dei soggetti in stato di detenzione conformandosi agli indirizzi europei richiamati ed in particolare alle Regole penitenziarie europee del 2006, secondo le quali le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali, indirizzi che trovano nel dettato costituzionale riconoscimento e forza nel riferimento al diritto alla salute e al suo mantenimento garantito dall'articolo 32 della Costituzione, considerando che la salute psico-fisica viene compromessa da forzati e prolungati periodi di astinenza sessuale.

In particolare, va evidenziato che esistono alcuni modelli cui ispirarsi nell'allestimento di spazi adeguati quali la “stanza dell'affettività” del carcere Milano-Bollate, un ambiente domestico che permette di recuperare una dimensione familiare, attraverso la condivisione dei gesti della quotidianità e il M.A.MA. che, pur nella unicità della sua progettazione e realizzazione finanziaria, presenta un modulo abitativo indipendente, collocato esternamente all'area strettamente detentiva della Casa Circondariale di Rebibbia, con le caratteristiche individuate dal provvedimento in esame e che possono fornire spunto per la realizzazione delle unità abitative previste dall'intervento previsto sull'articolo 28 della legge n. 354 del 1975 di cui viene significativamente modificata la rubrica in *Rapporti con la famiglia e diritto all'affettività*.

Infatti, con l'**articolo 1**, viene aggiunto un comma all'articolo 28 citato, con cui si stabilisce che è riconosciuto agli internati e ai detenuti il diritto ad una visita al mese delle persone autorizzate ai colloqui, della durata minima di sei ore e della durata massima di ventiquattro. Si precisa che tali visite si svolgono in apposite unità abitative debitamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari e senza controlli visivi e auditivi.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario relativo all'attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge, si rinvia alle quantificazioni riportate nel successivo articolo 4.

Nella prospettiva indicata tesa a favorire ove possibile e nei limiti previsti il proseguimento dei legami familiari si colloca la modifica dell'articolo 30 della citata legge n. 354 del 1975 che disciplina i



permessi di necessità, operata con **l'articolo 2** del presente provvedimento. Si introduce la possibilità di concessione dei permessi connessi ad eventi familiari di particolare rilevanza nella vita di una famiglia, svincolando la concessione dai requisiti della gravità ed eccezionalità che attualmente circoscrivono tali permessi ad eventi luttuosi o comunque collegati allo stato di salute dei familiari.

La disposizione che è volta a favorire, nell'ambito delle logiche rieducative e di ricollocazione sociale proprie del sistema trattamentale dei detenuti, la fruizione di permessi straordinari legati a promuovere contatti con il mondo esterno improntati al mantenimento dei legami affettivi e familiari, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività ad essa collegate rientrano tra i compiti istituzionali degli uffici e delle articolazioni coinvolte e pertanto gli adempimenti derivanti dalla presente norma potranno essere fronteggiati mediante il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Analoghi intenti di conservazione e valorizzazione dei legami affettivi e familiari sono alla base delle modifiche proposte con **l'articolo 3** all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, in tema di corrispondenza telefonica stabilendo che i condannati e gli internati possano essere autorizzati dal direttore del carcere ad averla quotidianamente in luogo della cadenza temporale attuale di una volta alla settimana estendendo anche la durata massima della conversazione stessa a venti minuti in luogo degli attuali dieci.

Al riguardo si rappresenta che gli oneri relativi alla eventuale predisposizione e funzionamento di nuove linee di telefonia fissa, necessarie a garantire i colloqui sopradetti a tutti i detenuti ed internati presenti negli istituti del territorio nazionale *potranno essere fronteggiati attraverso le risorse finanziarie iscritte in bilancio a legislazione vigente alla Missione 6 – U.d.V. 1.1 – Amministrazione penitenziaria – Azione “Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute” – sul capitolo 1762 “Spese per il pagamento dei canoni e utenze, spese di pulizia, manutenzione e riparazione di mobili ed arredi, nonché organizzazione e funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico e assistenza e mantenimento di detenuti tossicodipendenti presso comunità terapeutiche”, che reca uno stanziamento pari ad euro 160.318.704 per ciascuno degli anni del biennio 2022- 2023 e di euro 159.318.704 per l'anno 2024.*

Si segnala da ultimo il contenuto dell'**articolo 4** relativo alle disposizioni finali con il quale si stabilisce che il diritto alle visite deve essere garantito in almeno un istituto per regione a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame per arrivare a garantire l'esercizio di tale diritto in tutti gli istituti presenti sul territorio nazionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la quantificazione degli oneri relativi agli interventi strutturali previsti dalle disposizioni del presente disegno di legge, è stata effettuata sulla base dei dati forniti dalla competente amministrazione penitenziaria e utilizzando quale valore parametrico in via prudenziale un costo medio unitario pari ad euro 60.000 per la realizzazione di nuovi moduli abitativi e pari a 25.000 euro per la riconversione di unità abitative già esistenti con un numero medio di 3 spazi famiglie all'interno di ciascun istituto penitenziario.

L'onere è stato stimato in via prudenziale **per l'anno 2022 in euro 3.600.000**, precisando che sono stati presi in considerazione nella quantificazione soltanto i costi medi relativi a un istituto penitenziario per ciascuna regione per un totale di 20 regioni e ipotizzando in questo caso di dover operare soltanto in termini di realizzazione di nuovi moduli abitativi a struttura familiare (n. medio spazio famiglia pari a tre), come si riporta in forma esemplificativa nel prospetto che segue:



Interventi strutturali per attuazione DDL - Realizzazione nuovi moduli abitativi	Anno 2022			
	<i>N. I istituto penitenziario per regione</i>	<i>Costo medio unitario realizzazione modulo abitativo in euro</i>	<i>N. medio spazio famiglie all'interno dell'istituto penitenziario</i>	<i>Costo medio annuo complessivo in euro</i>
	20	60.000	3	3.600.000

Successivamente è stata quantificata in via prudenziale la stima della spesa relativa alla completa attuazione del progetto in esame **pari a euro 24.750.000**, il cui onere viene ripartito in euro 12.375.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, estendendo su tutti gli altri istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale (totale 190) gli interventi strutturali sia per la realizzazione di nuovi moduli abitativi (applicato a 100 istituti penitenziari) sia per la riconversione di unità abitative esistenti (applicato a 90 istituti penitenziari), utilizzando i parametri già esplicitati per il calcolo dell'onere per l'anno 2022. Di seguito si riporta lo schema riassuntivo degli oneri previsti per gli anni 2023-2024:

Anno 2023 e 2024				
<i>Interventi strutturali per l'attuazione del DDL</i>	<i>N. istituti penitenziari presenti all'interno del territorio nazionale</i>	<i>Costo medio unitario in euro (nuovo modulo abitativo/riconversione modulo esistente)</i>	<i>N. medio spazio famiglie all'interno dell'istituto penitenziario</i>	<i>Costo medio annuo complessivo in euro per 190 istituti penitenziari</i>
Realizzazione fabbricato - nuovi moduli abitativi	100	60.000	3	18.000.000
Riconversione unità abitative esistenti	90	25.000	3	6.750.000
Totale	190			24.750.000




Si precisa, infine, che per l'attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge, sarebbe auspicabile l'inserimento di una specifica autorizzazione di spesa di euro **3.600.000** per l'anno 2022 e di euro **12.375.000** per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

Subordinatamente al recepimento delle seguenti condizioni

10/05/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



a condizione che venga aggiunto un articolo con le disposizioni finanziarie, del seguente tenore:

Art. 5 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 3.600.000 per l'anno 2022 e di euro 12.375.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

